

# Videoterminalisti

---

L'articolo 21 della legge 29 dicembre 2000 n°422 (Gazz.Uff. n°16 20/01/2001) modifica e amplia l'attuale legislatura per quanto riguarda i Videoterminalisti.

“il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico **o abituale, per venti ore settimanali**, dedotte le interruzioni”

Ricordiamo a tutti i videoterminalisti che il DLgs.626/94 da loro diritto a:

- ....il lavoratore comunque ha diritto ad una **pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti** d'applicazione continuativa al videoterminale.  
**La pausa è** considerata a tutti gli effetti **parte integrante dell'orario di lavoro** e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. **(art. 54)**
- ....i lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Il lavoratore è sottoposto a **controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva**, confermata dal medico competente. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro. **(art. 55)**
- 1. Il datore di lavoro **fornisce** ai lavoratori **informazioni**, in particolare per quanto riguarda:
  - a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso
  - b) le modalità di svolgimento dell'attività;
  - c) la protezione degli occhi e della vista.
- 2. Il datore di lavoro **assicura** ai lavoratori **una formazione** adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. **(art. 56)**

I RLS mettono a disposizione il testo integrale della Legge e sono disponibili per eventuali approfondimenti e chiarimenti.